



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 17 maggio 2023 ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice della strada";

visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" adottato con d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2023";

vista la nota del Comune di Bussi sul Tirino prot. n. 3158 del 10 maggio 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dai decreti 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto 1° marzo 2023, n.3;

vista l'ordinanza del 16 maggio 2023, n. 26, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO

FATTO E DIRITTO

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 1657 del 19 aprile 2023 ha chiesto al **Comune di Bussi sul Tirino (PE)** documentazione e chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 142, commi 12-*bis* e segg., 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 393 d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

L'art. 208 del d. lgs. n. 285 del 1992 così dispone: *"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice [...] sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni [...] Una quota pari al 50 per cento dei proventi [...] è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

Gli enti [...] determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui" sopra. "Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. La quota dei proventi di cui alla lettera c) [...] può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato."

L'art. 142, commi 12-bis e segg, d. lgs. n. 285 del 1992 prevede che: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di

cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.”

L'art. 393, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 495 del 1992 prevede che: “Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.”

Il Comune ha risposto alla richiesta istruttoria con nota prot. n. 3158 del 10 maggio 2023, acquisita al prot. n. 1910, fornendo copia della Tabella 2.2. del questionario al rendiconto 2021 (*“Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio”*) nella parte relativa ai proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli esercizi 2020 e 2021, e copia del *“modello di relazione”* di cui all'art. 142, comma 12-*quater*, del d. lgs. n. 285 del 1992.

La tabella indica residui iniziali nell'esercizio 2020 di euro 909.075,32 interamente riscossi al 31 dicembre, residui iniziali nell'esercizio 2021 di euro 418.572,41 interamente riscossi al 31 dicembre, con un totale residui conservati al 31 dicembre 2021, comprensivi di quelli di competenza, di euro 127.601,78. Il prospetto non indica la quantificazione del FCDE al 31 dicembre 2021 e nemmeno i valori relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019.

La Sezione autonomie, con particolare riguardo al calcolo delle somme accantonate al FCDE a fine esercizio, ha sottolineato l'importanza della integrale compilazione della tabella, richiamando *“l'attenzione [...] sulle finalità della tabella 2.2 <Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio>, che mira ad effettuare una prima verifica (che sarà approfondita in sede istruttoria dalle Sezioni regionali di controllo) del calcolo del FCDE, tenendo conto dell'andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati al 31/12/2020 rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni*

precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti.” (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, in riferimento al rendiconto 2021, nell’all. “d” entrate per categorie, al Titolo 3 - Tipologia 200: *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti* risultano i seguenti valori: accertamenti euro 1.000.000; riscossioni c/competenza euro 872.398,22; riscossioni c/residui euro 418.572,41.

Il Comune dichiara poi: *“l’Ente ha provveduto a determinare annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, la ripartizione delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell’art. 208 cds; il capitolo di entrata 345 <Mulle da autovelox> è quello designato per l’introito delle sanzioni, mentre vari sono i capitoli di spesa destinati al vincolo cds (formazione personale di vigilanza, educazione stradale, ausiliari del traffico, manutenzione e segnaletica stradale); è stato regolarmente trasmesso il certificato al Ministero per la rendicontazione delle somme cds anno 2021 che ad ogni buon conto si allega in copia”*.

L’Ente non ha quindi fornito analitica risposta alla richiesta di cui alla lettera “c” della nota istruttoria prot. n. 1657, con la quale si chiedeva *“di voler indicare l’<apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi [...] spettanti> relativo all’ultimo <bilancio annuale> e i rispettivi valori contabilizzati, previsto dall’art. 393, comma 1, d.p.r. n. 495 del 1992”*.

L’art. 393 del d.p.r. n. 495 del 1992 richiede l’iscrizione *“nel [...] bilancio annuale - di - apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi [...] spettanti a norma dell’art. 208 del codice”*, mentre l’art. 142, comma 12-ter, del d. lgs. n. 285 del 1992 prescrive la destinazione delle *“somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”* di cui al precedente comma 12-bis.

Il codice della strada prevede che l’ente locale determini, direttamente con delibera di giunta, la destinazione concreta dei proventi secondo i limiti stabiliti dall’art. 208, comma 4, così attribuendo direttamente alla giunta comunale detta determinazione, in perfetta corrispondenza con quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del Tuel, secondo il quale: *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

Il *Modello di relazione* di cui all'art. 142, comma 12-*quater*, del d. lgs. n. 285 del 1992 relativo all'esercizio 2021 indica valore pari a zero per i "proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni del codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-*bis*)" ed euro 1.000.000 per quelli derivanti "dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-*bis*".

L'Ente ha destinato, ai sensi dell'art. 142, comma 12-*ter*, del d. lgs. n. 285 del 1992 euro 463.500 ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ed euro 36.500 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di codice della strada.

E' stato poi compilato il quadro "4" del modulo, riguardante i proventi derivanti dall'accertamento delle sanzioni di cui all'art. 208, comma 1, d. lgs. n. 285 del 1992, che il Comune ha precisato essere state pari a zero; in ogni caso in questo modo l'Ente ha precisato che dei 500.000 euro derivanti dagli accertamenti relativi agli eccessi di velocità, euro 60.500 sono stati impiegati per la manutenzione della segnaletica, euro 36.500 per il potenziamento dell'attività di controllo ed euro 403.000 per la manutenzione straordinaria delle strade.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

della documentazione e dei chiarimenti inerenti all'applicazione degli artt. 142, commi 12-*bis* e segg, 208 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 393 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n.285 trasmessi con la nota prot. n. 4542 del 5 maggio 2023 dal Comune di Bussi al Tirino e del sostanziale rispetto della normativa citata, con l'eccezione delle criticità sopra richiamate, per le quali

INVITA

il Comune destinatario alla esatta e completa compilazione della documentazione prevista dalla legge e al corretto inserimento delle informazioni nella Banca dati di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009 nonché a fornire risposta analitica ed esaustiva alle richieste istruttorie di questa Sezione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Bussi sul Tirino (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 maggio 2023.

Il Relatore
Andrea DI RENZO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA